

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PERGOLA E L'ARPAM
PER L'INTEGRAZIONE E RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITA'
ISTITUZIONALE DELL'ARPAM SULLA BASE DELLE ESIGENZE DEL
COMUNE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO – RINNOVO
ANNO 2014.**

T R A

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, codice fiscale/partita IVA n. 01588450427, di seguito denominata "ARPAM", legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento Provinciale Arpam di Pesaro, Dr. Claudio Pizzagalli, domiciliato per la carica presso la sede dell'ARPAM, Via Caduti del Lavoro, n. 40 – Ancona, autorizzato alla stipula con Determina n. /DG del

E

Il Comune di Pergola, codice fiscale/partita IVA n. 81005240411, di seguito denominato Comune, legalmente rappresentato dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Ten. Massimo Mannicci, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente medesimo, in Corso Matteotti n. 53 – Pergola.

PREMESSO CHE:

- L'ARPAM, a norma dell'art.5, comma 1, della Legge Regionale n.60/97, fornisce alle Regioni, agli Enti Locali e alle Aziende Sanitarie attività di supporto e consulenza per l'esercizio delle rispettive funzioni in materia di protezione e controllo ambientale;
- L'ARPAM si configura sia come strumento tecnico multireferenziale di consulenza e di operatività per le attività di controllo delle aree e dei

settori classici della tutela ambientale, sia come mezzo tecnico di informazione e formazione ambientale, nonché di ricerca a favore di tutti i soggetti pubblici istituzionali;

- L'ARPAM, sempre a norma dell'art.5, comma 4, della L.R. n.60/97, può stipulare, per l'adempimento delle proprie funzioni, attività, compiti, accordi o convenzioni con Aziende, Enti Pubblici ed organismi operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta di dati e per la gestione di sistemi informativi e di rilevamento;

- L'ARPAM, ai sensi dell'art.7, comma 3, punto b), della L.R. n.60/97 e dell'art.7 del Regolamento di organizzazione interna e funzionamento, definisce gli obiettivi ed i criteri del proprio intervento, nonché quantifica in relazione alle risorse disponibili le prestazioni che potranno essere rese nell'ambito dei compiti di istituto;

- Tali attività, pur rispondendo, in via prioritaria, alla necessità di sviluppo e qualificazione dei compiti istituzionali propri dell'ARPAM, ricomprendono il supporto tecnico – programmato a favore della Pubblica Amministrazione ed, in particolare, degli Enti Locali, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione Marche ai sensi della legge istitutiva, tenuto altresì conto delle esigenze territoriali segnalate dagli Enti;

- L'ARPAM ha definito, proprio nell'ottica di una migliore resa e distribuzione del servizio prestato, l'omogeneizzazione e la standardizzazione delle procedure inerenti all'attività tecnica di sostegno agli Enti Locali, al fine di fornire supporti tecnici comparabili nei vari

territori per qualità e tempistica;

- Gli Enti di cui trattasi possono richiedere all'ARPAM un complessivo potenziamento delle attività a carattere istituzionale ricomprese nel proprio programma di attività e/o di concorrere allo svolgimento di progetti speciali;

- Il Comune di Pergola ha come finalità essenziale il presidio organico e pianificato delle problematiche e tematiche ambientali di maggior rilievo per la città e il suo territorio, puntando al rafforzamento della gestione complessiva del "tematismo ambientale" ed alla prevenzione della salute pubblica;

- L'approccio operativo del Comune riguarda azioni e interventi di promozione e diffusione dello "sviluppo sostenibile" e azioni e interventi pianificati sulle cosiddette "emergenze", rafforzando le azioni di tutela contro l'inquinamento atmosferico, elettromagnetico, luminoso, l'inquinamento del suolo e delle acque;

- Il Comune per svolgere in maniera efficace, efficiente ed economica i compiti di istituto intende attivare un rapporto organico con l'ARPAM secondo i termini e le modalità previste dall'art. 5 della L.R. n. 60/97, istitutiva dell'ARPAM, sopra richiamato;

- Il regolamento comunale tipo relativo alle attività rumorose, contenuto nella D.G.R. 896 del 24/06/2003, all'art. 9 prevede che l'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAM, nell'ambito delle rispettive competenze;

- La D.G.R. n. 809 del 10/07/2006 prevede che le attività di vigilanza e

controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e dalla L.R. n. 28/01, avvalendosi del supporto dell'ARPAM, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 60/97, mediante precise e dettagliate richieste, privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele, presentate dai cittadini residenti, relative agli ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per cui i controlli sono effettuati;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1: Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2: L'ARPAM, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, previste dalla L.R. n.60/97, ed in piena autonomia tecnica e scientifica, secondo quanto stabilito dal suo Regolamento di organizzazione, decide di ricomprendere all'interno del programma di interventi in materia di protezione ambientale, sulla base delle esigenze espresse dal Comune, le seguenti attività:

- assistenza e supporto tecnico - scientifico per l'emissione di parere obbligatorio sulle pratiche relative al rumore e concernenti relazioni tecniche di cui alla D.G.R. 869/2003;

- supporto e assistenza per la redazione/aggiornamento della relazione biennale sullo stato acustico del comune, nonché per eventuali modifiche o suggerimenti tecnici;

- controllo e misurazioni di rumore relative a pratiche istruite dal Comune per

disturbi, o per rumore prodotto da infrastrutture viarie.

I siti oggetto delle indagini acustiche verranno, volta per volta, concordati tra ARPAM e Comune, per un totale di interventi non superiore a 2 (due) all'anno.

Su richiesta dell'ARPAM il Comune garantisce, durante l'effettuazione di rilevazioni acustiche, la presenza della Polizia Municipale.

Ciascuna indagine di inquinamento acustico comprende:

- sopralluogo con verifiche strumentali da effettuarsi o nel periodo diurno o nel periodo notturno a seconda del tipo di sorgente inquinante e della situazione più critica;
- stesura relazione tecnica finale;
- in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa con conseguente emissione di ordinanza da parte del Comune: valutazione della documentazione fornita, comprovante l'attività intrapresa per il risanamento e successivo sopralluogo con nuove misure al fine di verificare il rientro nei limiti previsti;

Qualora il Comune decidesse di procedere ad un accertamento, ne invierà comunicazione al Responsabile dell'ARPAM, così come indicato al successivo art. 4, anche a mezzo fax. Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta fax, l'ARPAM interviene e comunica l'esito del sopralluogo con un'opportuna relazione tecnica che individui chiaramente i livelli di inquinamento acustico presenti e i limiti di legge per la specifica situazione. La relazione sarà trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla data dell'intervento di cui sopra. Qualora la segnalazione di inquinamento

acustico si verifichi nel periodo notturno, si richiede all'ARPAM di intervenire nella fascia oraria notturna, purché l'intervento non sia di ordine pubblico.

L'ARPAM mette a disposizione del Comune e di tutti i soggetti istituzionali interessati i risultati conseguiti.

Art. 3: L'ARPAM si impegna a garantire le esigenze espresse dal Comune, attraverso l'attività del Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro.

Art. 4: Il Responsabile delle prestazioni di cui all'art. 2 è il Dott. Luciano Benini, Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale ARPAM di Pesaro.

Art. 5: La presente convenzione ha validità di mesi dodici, anche in via di sanatoria, dal 01/01/2014 al 31/12/2014; potrà essere rinnovata con atto esplicito delle parti.

Art. 6: Il Comune, per l'annualità di durata della convenzione, concorrerà all'integrazione e rafforzamento delle attività istituzionali dell'ARPAM, come specificato al precedente art. 2 per le esigenze del Servizio Qualità Ambiente, integrando la dotazione finanziaria dell'Agenzia con un contributo annuale di € 2.000,00 fuori campo IVA.

Il pagamento verrà effettuato entro e non oltre un mese dalla scadenza della presente convenzione.

Art. 7: Il presente atto sarà soggetto a registrazione a tassa fissa in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 131/86 e s.m.i. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della tariffa parte I del D.P.R. n. 642/72 e s.m.i. Le parti, in accordo tra loro,

si impegnano a sostenere le spese complessive di bollo per la sottoscrizione
del presente atto nella misura del 50% ciascuna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pesaro li,

Per **COMUNE DI PERGOLA**

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale

(Ten. Massimo Mannicci)

Per **ARPAM**

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di Pesaro

(Dott. Claudio Pizzagalli)